

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 11/05/2007

n. 10830

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Colpa - - contrattuale ed extracontrattuale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN	Roberto	-	Presidente	-
Dott. VARRONE	Michele	-	Consigliere	-
Dott. PETTI	Giovanni Battista	-	Consigliere	-
Dott. DURANTE	Bruno	-	rel. Consigliere	-
Dott. SPIRITO	Angelo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, e SCUOLA MATERNA STATALE sita in (OMISSIS); elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

- ricorrenti -

contro

P.G., L.R., in proprio e quali legali rapp.ti la figlia minore P.M.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANARO 11, presso lo studio dell'avvocato BARTIMMO Vincenzo, che li difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

ASSITALIA SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3383/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Quarta civile, depositata il 19/11/02; rg. 3532/2001; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/03/07 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. e L.R. convennero innanzi al Tribunale di Napoli il Ministero della pubblica istruzione e Z.V., insegnante della scuola materna statale di (OMISSIS), per ottenerne, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia M.L., la condanna al risarcimento dei danni da lesioni procuratesi dalla figlia cadendo nelle ore in cui frequentava la scuola anzidetta.

I convenuti si opposero alla domanda; il Ministero chiamò in garanzia la società assicuratrice (l'Assitalia), la quale - tra l'altro - eccepì l'inoperatività della garanzia assicurativa.

Il Tribunale, istruita la causa, rigettò la domanda concernente il Ministero e la Z.; accolse quella concernente l'Assitalia, che condannò al pagamento diretto in favore degli attori della somma di L. 13.600.000.

Su gravame principale dell'Assitalia ed incidentale del P. e della L. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza resa l'11.10.2002, condannò il Ministero al pagamento di Euro 31.432,23 oltre accessori e rigettò la domanda concernente l'Assitalia con la seguente motivazione.

Il Ministero è privo di legittimazione (per essere stato il contratto di assicurazione stipulato dalla Regione Campania contro gli infortuni degli alunni delle scuole), mentre ne sono dotati i genitori

della alunna; la loro domanda è, tuttavia, insuscettibile di trovare accoglimento nei confronti dell'Assitalia (per essersi il diritto prescritto anteriormente alla proposizione della domanda); non è configurabile responsabilità a norma dell'art. 2048 c.c., bensì responsabilità a norma dell'art. 1218 c.c., nel caso - qui ricorrente - di danno che l'allievo di una scuola procuri a se medesimo; va, peraltro, ritenuta la responsabilità contrattuale del Ministero ed esclusa la legittimazione dell'insegnante (stante il disposto della L. n. 312 del 1980, art. 61, comma 2); alla stregua della stessa denuncia di infortunio dell'insegnante "non può non ritenersi nel comportamento dell'insegnante Z. una violazione dello specifico obbligo di protezione e vigilanza dell'alunna, considerato che non seppe mantenere la disciplina necessaria ad impedire che la piccola M.L. di cinque anni corresse e, cadendo, si procurasse un danno". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, deducendo due motivi; il P. e la L. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., artt. 1218, 2048, 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia.

In particolare si sostiene che il potere del Giudice di qualificare la domanda anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti trova limite nel divieto di sostituire l'azione proposta con un'azione diversa; nel caso concreto risulta proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale fondata sull'art. 2048 c.c.; invece la Corte di merito ha ritenuto la responsabilità del Ministero a titolo contrattuale; sussiste, pertanto, vizio di ultrapetizione;

l'azione di responsabilità extracontrattuale avrebbe dovuto essere rigettata alla luce del principio affermato da Cass. S.U. 9346/2002 e, cioè, che dei danni che l'alunno cagioni a se stesso rispondono a titolo contrattuale la scuola e l'insegnante; manca, comunque, il presupposto della responsabilità dell'insegnante e quindi della scuola costituito dalla derivazione dell'evento lesivo dall'omissione dell'insegnante, in quanto il fatto riveste carattere di repentinità ed imprevedibilità.

I motivi sono infondati.

Nella specie i fatti dedotti a fondamento della domanda valgono a concretare in astratto sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale.

Si verifica, perciò, un'ipotesi di concorso fra le due forme di responsabilità, sicchè l'autore del danno potrebbe essere responsabile a duplice titolo e, cioè, per violazione del preesistente vincolo obbligatorio e per inosservanza del precetto del "neminem laedere".

La duplicità di titolo comporta un diverso atteggiarsi della fase attuativa del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento, mentre rimangono identici gli elementi genetici del rapporto ossia gli elementi soggettivo (dolo o colpa) ed oggettivo (condotta antigiuridica e danno) che determinano entrambe le forme di responsabilità.

Ben vero che i danneggiati hanno fatto più volte riferimento all'art. 2048 c.c., ma il riferimento non implica scelta irreversibile di un tipo di responsabilità anzichè dell'altra e comporta una semplice qualificazione, come tale suscettibile di modificazione da parte del Giudice (Cass. 23.6.1994, n. 6064; Cass. 5.10.1994, n. 8090).

In altri termini, qualora la parte, pur deducendo a fondamento della domanda risarcitoria che propone fatti che possono concretare indifferentemente responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, faccia riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale, il riferimento deve ritenersi limitato alla qualificazione e non impedisce al Giudice di qualificare diversamente la domanda, purchè rimangano inalterati i fatti e non vengano in rilievo elementi

di diversificazione della disciplina delle due forme di responsabilità in relazione ai quali non si sia formato il contraddittorio.

Non merita, conseguentemente, censura la corte di merito che, fermi restando i fatti, ha qualificato la responsabilità come contrattuale, ancorchè i danneggiati l'avessero qualificata extracontrattuale.

Per il resto i motivi si risolvono in censure mosse ad apprezzamenti di fatto dei giudici di merito correttamente e congruamente motivati che sono insindacabili in questa sede.

In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna del Ministero alle spese in favore dei controricorrenti P. e L..

PQM

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente alle spese liquidate in Euro 3100,00 di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007

Note

Legislazione Correlata (3)

Codice Civile (1942), Art. 1218

Codice Civile (1942), Art. 2043

Codice Civile (1942), Art. 2048

Utente: dipar9235 DIPARTIMENTO SCIENZE GIUR.SOCIETA - www.iusexplorer.it -
19.05.2015